

Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2016, n. 21-3008

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR 2014-2020) - Criteri e disposizioni per l'emanazione del bando relativo alla Operazione 6.1.1 e specificazioni relative alle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

considerato che in data 12 ottobre 2015 l'Autorità di Gestione ha notificato ufficialmente alla Commissione, via SFC2014, la proposta definitiva di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, le sottomisure 4.1 (Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" e 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori") e sottomisura 6.1 (Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori") le quali prevedono, rispettivamente, la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole e la concessione di Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;

visto che con D.G.R. n. 78-2686 del 21.12.2015 sono stati approvati le Istruzioni per l'applicazione delle Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1 ed i criteri e disposizioni per l'emanazione dei bandi relativi alle operazioni 4.1.1 e 4.1.2, rinviando ad una successiva determinazione l'emanazione del bando della sopraccitata Operazione 6.1.1;

visti in particolare i termini stabiliti dalla citata D.G.R. n. 78-2686 per la conclusione dei procedimenti connessi alle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2, si ritiene opportuno ridurre da 45 a 20 giorni il termine previsto per il procedimento “Presenza d’atto della graduatoria informatica delle domande di sostegno relative al Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”; contestualmente si ritiene opportuno incrementare da 90 a 140 giorni il termine previsto per il procedimento “Definizione delle domande di sostegno relative al “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”. La durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e degli interessi tutelati, dalla particolare complessità della fase istruttoria, che comporta un elevato numero di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e della conformità degli investimenti; tali controlli sono effettuati sul 100% delle domande, e comportano verifiche documentali e visite sul luogo dell’investimento;

ritenuto necessario approvare i criteri e le disposizioni per l’emanazione del bando relativo alla Operazione 6.1.1 “Premio per l’insediamento di giovani agricoltori “ e fornire specificazioni relative alle Operazioni 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” e 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR)”

ritenuto necessario stabilire i termini per la conclusione dei procedimenti connessi alla Operazione 6.1.1 prevedendo 20 giorni per il procedimento “Presenza d’atto della graduatoria informatica delle domande di sostegno” e 140 giorni per il procedimento “Definizione delle domande di sostegno”; la durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e degli interessi tutelati, dalla particolare complessità della fase istruttoria, che comporta un elevato numero di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e della conformità degli investimenti; tali controlli sono effettuati sul 100% delle domande, e comportano verifiche documentali e visite sul luogo dell’investimento;

tenuto conto che con il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte vengono considerati beneficiari delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 e 6.1.1 gli operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati e che l’articolo 9 del regolamento UE n. 1307/2013, stabilisce che “sono esclusi dalla definizione di agricoltore attivo tutti i soggetti che dispongono di superfici agricole prevalentemente mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione che non svolgono sulle suddette l’attività agricola minima”;

vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) che subentra nelle funzioni all’ O.P.R.

vista la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l’avvio della operatività dell’ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006.

visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25.01.2008 con il quale l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008.

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

considerato che, pertanto, l'erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole", 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" e 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;

- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,82 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie assegnate sull'apposito capitolo di spesa sull'apposito capitolo di spesa 262263 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'Organismo Pagatore;

ritenuto opportuno assegnare al bando relativo alla Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" risorse cofinanziate complessive per euro 30.000.000,00 ripartite in quota UE per € 12.936.000,00 , quota statale per € 11.946.000,00 e quota regionale per € 5.119.200,00;

preso atto che, per quanto riguarda il presente provvedimento, la quota regionale pari ad euro 5.119.200,00 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 (Imp. n. 835/2014; 775/2014; 792/2014; 4144/2015, 282/2015, 283/2015 e 936/2016 per complessivi € 66.128.743,55);

rilevato che le suddette somme attualmente impegnate e liquidate, pari ad € 66.128.743,55 sono state finora utilizzate per € 39.283.784,39 rimanendo attualmente disponibile l'importo di € 26.844.959,16;

visti gli articoli 8 e 9 della L.R. 1 del 5 febbraio 2014 relative a misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ed al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 con cui, per il periodo di programmazione 2014-2020 è autorizzata la spesa di 27 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 2014 al 2020 e disposto che le quote di cofinanziamento regionale trasferite o da trasferire all'Organismo pagatore regionale, istituito con la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e non utilizzate possono essere destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ai sensi del Regolamento UE 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).;

ritenuto di demandare alla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali e Energia Rinnovabile, di adottare i bandi nel rispetto dei presenti criteri ed a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni, che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, tecnico-operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione;

acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 26 e 27 novembre 2015 e tenuto conto in particolare dei criteri di selezione delle domande definiti dal Comitato di Sorveglianza medesimo nell'ambito dei principi di selezione già indicati nel PSR;

considerato che del sopraccitato Comitato di Sorveglianza del PSR fanno altresì parte le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali (componenti del Comitato ex art. 8 della l.r. 17/99);

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

1) di approvare l'allegato "criteri e disposizioni per l'emanazione del bando relativo alla Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori " e specificazioni relative alle Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" e 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR)";

2) di modificare i termini stabiliti dalla DGR 78-2686 per la conclusione dei procedimenti connessi alle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2, riducendo da 45 a 20 giorni il termine previsto per il procedimento "Presenza d'atto della graduatoria informatica delle domande di sostegno relative al Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" e contestualmente incrementando da 90 a 140 giorni il termine previsto per il procedimento "Definizione delle domande di sostegno relative al "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole". La durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e degli interessi tutelati, dalla particolare complessità della fase istruttoria, che comporta un elevato numero di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e della conformità degli investimenti; tali controlli sono effettuati sul 100% delle domande, e comportano verifiche documentali e visite sul luogo dell'investimento;

3) di stabilire i seguenti termini per la conclusione dei procedimenti connessi alla Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori ": 20 giorni per il procedimento "Presenza d'atto della graduatoria informatica delle domande di sostegno" e 140 giorni per il procedimento "Definizione delle domande di sostegno".

4) Al bando relativo alla Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori " sono assegnate risorse cofinanziate per complessivi euro 30.000.000,00 ripartite in quota UE per € 12.936.000,00 , quota statale per € 11.946.000,00 equota regionale per € 5.119.200,00.

5) Il finanziamento della quota regionale pari ad euro 5.119.200,00 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 (Imp. n. 835/2014; 775/2014; 792/2014; 4144/2015, 282/2015, 283/2015 e 936/2016);

6) di individuare nella Direzione Regionale Agricoltura - Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali e Energia Rinnovabile, la struttura competente a provvedere con propri atti a fornire le precisazioni, che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, tecnico-operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione.

7) I bandi saranno approvati con Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Agricoltura - Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali e Energia Rinnovabile.

8) L'erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" e 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Allegato

A) Criteri e disposizioni per l'emanazione del bando relativo alla Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori "

### **Descrizione del tipo di intervento**

L'operazione concede un Premio di insediamento ai giovani agricoltori per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende, allo scopo di migliorare la competitività delle aziende agricole favorendo il ricambio generazionale mediante l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori.

L'insediamento dei giovani agricoltori dovrà avvenire in qualità di capo di un'azienda agricola (per la cui definizione si rimanda al punto "Beneficiari").

I giovani richiedenti devono presentare un Piano aziendale che descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell'azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane.

Tali Piani aziendali saranno sottoposti a valutazione di merito da parte degli Uffici istruttori, tesa a verificare anche la congruità tecnica ed il corretto dimensionamento degli investimenti proposti, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande di Premio .

Potranno essere ammesse al Premio anche domande in riferimento alle quali non sia possibile dimostrare un miglioramento globale dei risultati economici, qualora tali domande prevedano prevalentemente investimenti a forte valenza ambientale, in considerazione del beneficio apportato alla collettività dalla realizzazione degli investimenti medesimi (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).

L'operazione sarà attuata sull'intero territorio regionale.

### **Base giuridica**

- Articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento delegato (UE) n. 807/2013 della Commissione;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione;
- regolamento (UE) n. 1303/2013;
- PSR 2014-2020 del Piemonte.

### **Tipo di sostegno - Disposizioni relative alla erogazione**

Premio di insediamento erogato in conto capitale ai giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Detto premio di insediamento verrà erogato in due rate, di cui la rata iniziale è pari al 66% del totale del Premio da erogare. Il beneficiario (o i beneficiari), dopo il concreto avvio della realizzazione del piano aziendale, dovrà obbligatoriamente, pena decadenza della domanda, richiedere per via telematica l'erogazione della prima rata entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del Premio.

A tale fine, per l'erogazione della prima rata, il beneficiario (o i beneficiari) dovrà documentare di avere sostenuto spese relative alla realizzazione di investimenti materiali previsti dal piano

aziendale per un importo pari almeno al 40% del totale del Premio da erogare (le spese dovranno essere state fatturate ed i pagamenti dovranno essere stati eseguiti dal beneficiario con modalità tracciabili).

In alternativa, qualora il beneficiario (o i beneficiari) non fossero in grado di documentare spese per un importo pari almeno al 40% del totale del Premio da erogare, è data facoltà al beneficiario stesso (o ai beneficiari) di richiedere l'erogazione della rata iniziale su presentazione di idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) a copertura della differenza tra l'importo della rata (66% del totale del Premio da erogare) e le eventuali spese dimostrate.

La realizzazione del piano aziendale dovrà essere completata entro un arco di tempo massimo di 36 mesi. Successivamente alla conclusione della realizzazione, il beneficiario (o i beneficiari) entro 60 giorni (pena la decadenza del Premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata dagli interessi legali) dovrà richiedere l'erogazione della rata finale, pari al rimanente 34% del Premio. La liquidazione avverrà previa effettuazione degli opportuni controlli e verifica della corretta realizzazione del piano aziendale.

### **Criteria per l'utilizzazione delle risorse**

Al primo bando della Misura 6.1 sono assegnate risorse pari ad euro 30.000.000,00 ( di cui euro 5.119.200,00 di quota regionale).

Dopo il primo bando si prevede l'emanazione del secondo bando (con le risorse che saranno al momento disponibili) entro 12 mesi dalla approvazione del presente bando e poi di altri due bandi a intervalli di 12 – 24 mesi (con le risorse che saranno al momento disponibili).

Eventuali risorse assegnate ad un bando e non utilizzate verranno utilizzate dai bandi successivi

### **Classificazione territoriale e localizzazione delle aziende richiedenti**

Ai fini della definizione della domanda di Premio e del punteggio di priorità spettante per l'inserimento in graduatoria, la localizzazione dell'azienda sarà individuata nella località di realizzazione degli investimenti materiali previsti dal piano aziendale.

### **Beneficiari**

Giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda hanno una età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti) e sono già titolari di una azienda agricola, da non più di 12 mesi. Il giovane richiedente deve avere costituito l'azienda prima della presentazione della domanda di Premio di insediamento, con apertura della partita IVA non oltre 12 mesi prima della presentazione della domanda di Premio medesima; in caso di insediamento in forma societaria, la stipulazione/ modifica degli atti societari dovrà essere avvenuta non oltre 12 mesi prima della presentazione della domanda di Premio medesima – vedi punto “Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda”.

Il giovane inoltre, al momento della presentazione della domanda, dovrà avere già provveduto alla iscrizione al registro delle imprese presso la Cciaa ed alla costituzione del fascicolo aziendale nella Anagrafe agricola del Piemonte ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA), ed aver validato i dati nel 2015 o nel 2016.

Nel fascicolo aziendale dovrà essere inserito l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della azienda agricola, se non ancora presente (vedi anche il punto “condizioni di ammissibilità”, specialmente per i giovani che non si insediano come titolare unico).

Il giovane dovrà risultare agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 non oltre 18 mesi dopo la data di insediamento (intesa come data di apertura della partita IVA

oppure in caso di insediamento in forma societaria, la data di stipulazione/ modifica degli atti societari). Entro la data di conclusione della realizzazione del Piano aziendale (vedi il punto “Condizioni di ammissibilità”) l’attività agricola dovrà diventare l’attività principale del giovane, sia in termini di reddito da lavoro che di tempo di lavoro.

Il giovane dovrà essere in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali (vedi il punto “Condizioni di ammissibilità”)

L’insediamento deve avvenire in qualità di “capo dell’azienda”; nel caso in cui l’insediamento del giovane non avvenga in forma di titolare unico, valgono le condizioni riportate al paragrafo “Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell’azienda conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014”.

## **Condizioni di ammissibilità**

### *Utilizzazione del Premio*

Il sostegno è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un Piano aziendale, la cui attuazione deve iniziare non oltre nove mesi dopo la data della decisione con cui l’ufficio istruttore concede il Premio e la cui realizzazione si deve concludere non oltre i successivi 36 mesi. Il piano aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l’azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell’azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane (per maggiori elementi si rimanda al punto “Sintesi dei requisiti del piano aziendale”).

Considerando che la finalità della Misura 6.1 è quella di fornire ai giovani insediati risorse “per l’avviamento di imprese, l’insediamento iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende” il giovane beneficiario (pena la decadenza del Premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata dagli interessi legali) dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano aziendale, documentando spese effettivamente sostenute per la realizzazione di investimenti materiali di tipo agricolo finalizzati allo sviluppo aziendale (compresi anche investimenti non ammissibili ai sensi della Misura 4.1.2., quali ad esempio acquisti di bestiame, impianto di frutteti di qualsiasi specie, acquisti di terreno per qualsiasi importo, ecc.) per un importo almeno pari al 50% dell’importo del Premio.

In ogni caso le spese dovranno essere state fatturate ed i pagamenti dovranno essere stati eseguiti dal beneficiario con modalità tracciabili (Bonifico, RIBA, assegno di cui si sia conservata copia, bancomat o carta di credito non prepagata producendo l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio all’operazione, vaglia postale effettuato tramite conto corrente postale e documentato dalla copia della ricevuta). Sono esclusi i pagamenti in contanti.

Potranno essere ammesse a contributo spese effettuate a partire dalla data di insediamento (apertura della partita IVA) anche prima della presentazione della domanda di Premio.

In caso di contestuale presentazione della domanda di Misura 4.1.2, potranno essere prese in considerazione, per documentare l’utilizzazione del Premio di insediamento, anche le spese che beneficiano del contributo della Misura 4.1.2, ma limitatamente alla parte rimasta a carico del beneficiario (cioè per le spese effettivamente sostenute per gli investimenti ammessi a finanziamento ai sensi della Misura 4.1.2, al netto del contributo percepito sulla Misura 4.1.2. medesima)..

Le domande che hanno un piano aziendale che documenta l’utilizzo del 70% o più del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale beneficiano di uno specifico punteggio di priorità, come indicato al punto “Criteri di selezione”.

## *Ricambio generazionale*

Obiettivo esplicitamente indicato dal PSR per la Misura 6.1 è il ricambio generazionale. Inoltre il PSR indica la frammentazione e la ridotta dimensione aziendale come elementi problematici della agricoltura piemontese.

Occorre quindi verificare che l'insediamento di un giovane al posto di un precedente titolare di azienda realizzi un effettivo ricambio generazionale ed evitare che l'attuazione della Misura 6.1 diventi un'ulteriore spinta alla frammentazione aziendale.

Di conseguenza, fermo restando che l'azienda di nuova costituzione deve avere un centro aziendale autonomo e funzionale, occorre prevedere quanto segue :

1) L'insediamento potrà avvenire in una delle seguenti tre modalità:

1.1) Il giovane ( o i giovani) rileva una azienda agricola per intero; in tale caso (sulla base della dimensione aziendale originaria desumibile da una validazione del fascicolo anteriore al 1.02.2016) il cedente potrà conservare quote minime di superficie, dell'ordine del 10%, oppure parte dei fabbricati.

In tale caso:

- il cedente dovrà avere una età superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di Misura 6.1 (il cedente non deve essere esso stesso in possesso dei requisiti di età per poter essere considerato giovane). Vale l'età media dei soci per le società di persone (considerando solo i soci accomandatari per le società in accomandita) e l'età media dei soci amministratori per le società di capitale;
- la differenza di età tra il cedente ed il giovane insediante deve essere di almeno 18 anni.

I vincoli di età minima del cedente e di differenza di età tra cedente e insediante sopra riportati non si applicano:

- quando l'azienda rilevata non era condotta da soggetti aventi la qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto.
- quando il cedente è riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 66%, tale da impedire la proficua conduzione dell'azienda agricola.

1.2) Il giovane ( o i giovani) costituisce una nuova azienda acquisendo terreni e/o fabbricati da una o più aziende; in tale caso ogni azienda cedente (sulla base della dimensione aziendale originaria desumibile da una validazione del fascicolo anteriore al 1.02.2016) deve mantenere almeno il 70% della dimensione originaria (in Produzione Standard). Ogni azienda cedente deve essere oggetto di una sola domanda di insediamento nel corso della programmazione 2014-2020.

1.3) Il giovane ( o i giovani) si insedia in qualità di "capo della azienda" in una azienda esistente condotta in forma societaria.

Da tali vincoli sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione "mortis causa".

2) Non è ammissibile al Premio l'insediamento di giovani nell'ambito di società in cui vi sia almeno un socio che abbia beneficiato della Misura 112 del PSR 2007-2013.

3) Non possono essere ammessi agli aiuti previsti dalla presente misura (qualora il cedente sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto) il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", e la creazione di nuove aziende costituite con l'acquisizione di terreni del coniuge.

4) Sono escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali ( in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto) sia già titolare di azienda agricola individuale ovvero sia socio di una società agricola che confluisca nella costituenda società o che conferisca, alla costituenda società, la totalità o parte dei terreni; è inoltre esclusa dagli aiuti l'ipotesi in cui in una società preesistente, di cui sia socio un coniuge, si insedi in qualità di "capo dell'azienda" (come descritto al punto "Beneficiari") l'altro coniuge.

#### *Periodo di impegno*

I giovani beneficiari devono mantenere la posizione di "capo dell'azienda" fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento). Per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto, pena la decadenza dall'aiuto.

Per inizio del primo insediamento s'intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo (nel caso di insediamento in forma di titolare unico) oppure (nel caso di insediamento in forma societaria) nella stipulazione / modifica degli atti societari con l'inserimento del giovane.

Per conclusione del primo insediamento s'intende la data di completamento del Piano aziendale da parte del giovane agricoltore.

#### *Competenza professionale*

La competenza professionale è dimostrata mediante: a) titolo di studio (di scuola superiore o universitario) attinente le materie agrarie, oppure, b) esperienza (documentata con iscrizione previdenziale) almeno triennale quale coadiuvante o subordinato in agricoltura, oppure ancora, c) con superamento di un esame presso l'apposita "Commissione capacità professionale" istituita dalla Regione (analogamente a quando previsto in riferimento alla Misura 112 del PSR 2007-2013).

#### *Termine per il soddisfacimento dei requisiti*

I previsti requisiti devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda. Tuttavia, per l'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, è concesso un periodo di tolleranza non superiore ai 36 mesi dalla data della decisione con cui l'ufficio istruttore concede l'aiuto, cioè entro la scadenza per il completamento della realizzazione del Piano aziendale, a condizione che tale necessità sia indicata nel Piano aziendale medesimo.

#### *Condizioni di ammissibilità in caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente*

In caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente in una stessa azienda le condizioni di ammissibilità sono riferite a ciascun giovane. Il sostegno all'insediamento sarà concesso, per ogni giovane, a condizioni equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

#### *Punteggio di priorità minimo - soglie minime e massime*

Per essere ammessa, la domanda deve raggiungere il punteggio di priorità minimo indicato al punto "Criteri di selezione".

Devono essere soddisfatte al momento della presentazione della domanda le soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013. (Per maggiori elementi si rimanda al punto "Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013").

Tutte le valutazioni sull'azienda (comprese quelle relative al rispetto delle soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013) verranno effettuate sul fascicolo aziendale che, al momento della presentazione della domanda di Premio, risulta validato nella Anagrafe agricola del Piemonte (non sulla situazione finale prevista nel Piano aziendale).

L'incremento di occupazione sarà valutato sulla base del confronto tra la situazione risultante dal fascicolo aziendale che risulta validato al momento della presentazione della domanda di Premio, e quella risultante successivamente al completamento della realizzazione del Piano aziendale (per cui l'insediamento del / dei giovani, di per se, non determina incremento di occupazione).

Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nelle seguenti definizioni di microimpresa o di piccola impresa, di cui all'All. 1) del Reg. (UE) n. 702/2014:

- 1) "microimpresa": un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
- 2) "piccola impresa": un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;

Al fine di garantire la speditezza della azione amministrativa, le domande di sostegno, pena irricevibilità, dovranno essere presentate complete di tutta la documentazione necessaria alla loro definizione indicata nel bando.

### **Criteri di selezione**

I criteri di selezione saranno applicati attraverso un sistema di punteggi di priorità.

I criteri che verranno applicati per la formazione delle graduatorie delle domande e l'attribuzione dei punteggi di priorità ai fini dell'inserimento in graduatoria (definiti in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella seduta del 26 e 27 novembre 2015, sulla base dei principi per i criteri di selezione indicati dal PSR medesimo) sono quelli di seguito riportati.

Verranno predisposte graduatorie separate per le domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 e per le domande presentate da giovani che si insediano in altre aree.

La priorità prevista dalla Misura 6.1 per le domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 verrà applicata assegnando alle domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 una quota del budget complessivo del bando pari al 20%, superiore al peso percentuale (12,53 %) rappresentato (in termini di Produzione Standard) dalle aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 rispetto al totale regionale delle aziende agricole.

Per ogni azienda oggetto di insediamento verrà preliminarmente calcolata la OTE (Orientamento Tecnico Economico) e la Produzione Standard (PS), sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.lgs 173/1998 e del DPR 503/1999 (fascicolo aziendale che risulta validato al momento della presentazione della domanda di Premio di insediamento).

## Criteri di selezione e relativi punteggi

Principio di selezione descritto nel PSR – “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”	Criterio di selezione definito in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR	Specifiche del criterio di selezione	Punteggio attribuito al criterio (definito in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR)
--	--	--------------------------------------	---

### Primo criterio

Giovani che si insediano nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico (aree protette ai sensi della l.r. 19/ 2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”)	Giovani che si insediano nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico (aree protette ai sensi della l.r. 19/ 2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”)	Sulla base della localizzazione convenzionale dell'azienda. Il punteggio verrà attribuito se ricade in zona Natura 2000 o nelle altre aree ad alto valore naturalistico previste oltre il 50% (in superficie) delle particelle dell'azienda richiedente comprese nel Comune di localizzazione convenzionale dell'azienda stessa.	2
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della banca dati delle Aree Natura 2000 ( e delle altre aree ad alto valore naturalistico previste) e dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale.			

### Secondo criterio

Domande che hanno un piano aziendale orientato:al miglioramento dell'impatto ambientale dell'azienda (miglioramento del rendimento energetico, riduzioni dei consumi idrici e miglioramento della qualità delle acque e simili, incluso il benessere animale);	Domande che hanno un piano aziendale a finalità ambientale (miglioramento dell'impatto ambientale dell'azienda ottenuto con investimenti materiali che devono rappresentare almeno il 25% della spesa prevista dal Piano aziendale)	Vengono valutati (automaticamente) gli investimenti richiesti in domanda (sia investimenti per i quali viene richiesto il sostegno della Misura 4.1.2 che investimenti per i quali non viene richiesto il sostegno della Misura 4.1.2). Ogni investimento, nella “Tabella investimenti”, è codificato in base alla eventuale finalità ambientale. Sommando gli importi degli investimenti con la medesima codifica, si definisce quale è l' investimento prevalente e la conseguente la codifica prevalente. Se risulta che la domanda contiene (per almeno il 25% della spesa prevista dal Piano aziendale) investimenti a finalità ambientale, alla domanda vengono attribuiti i punti previsti per gli investimenti a prevalente finalità ambientale.	4
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale (Subordinato al fatto che l'investimento sia effettivamente realizzato)			

### Terzo criterio

domande di insediamento che creano nuova occupazione (punteggio di priorità correlato all'entità della nuova occupazione creata)	domande di insediamento che, sulla base del Piano aziendale, incrementano l'occupazione di almeno 240 giornate annue di lavoro	sulla base della tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame	4
--	--	--	---

	domande di insediamento che, sulla base del Piano aziendale, incrementano l'occupazione di almeno 120 giornate annue di lavoro	sulla base della tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame	3
--	--	--	---

Modalità di calcolo dei punteggi: Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà dichiarare l'incremento di occupazione previsto (computato come differenza tra la situazione risultante dal fascicolo aziendale che risulta validato al momento della presentazione della domanda di Premio, e quella risultante successivamente al completamento della realizzazione del Piano aziendale), che sarà verificato in fase di istruttoria e di accertamento finale tenendo conto del business plan presentato.

#### Quarto criterio

Giovani che aderiscono a progetti integrati	giovani che aderiscono a progetti integrati	Per il presente bando sarà preso in considerazione esclusivamente l'abbinamento tra le misure 4.1.2 e 6.1 (domande presentate a valere sul primo bando emanato per ciascuna Misura),	2
---	---	--	---

Modalità di calcolo dei punteggi: Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà dichiarare l'intenzione di presentare anche la domanda di Misura 4.1.2. Il punteggio sarà considerato acquisito subordinatamente al buon esito della domanda della Misura 4.1.2 medesima

#### Quinto criterio

Domande che hanno un piano aziendale orientato allo sviluppo aziendale indirizzato a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale.	Domande che hanno un piano aziendale orientato allo sviluppo aziendale indirizzato a produzioni rientranti in regimi di qualità (di cui all'articolo 16 del regolamento UE n. 1305/2013, compresi i "prodotti di montagna" ai sensi del Reg. UE 665/2014, o con certificazioni di processo, anche ambientale); o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale.	almeno il 25% della spesa prevista dal Piano aziendale deve essere rappresentato da investimenti materiali relativi a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale	3
--	---	--	---

Modalità di calcolo dei punteggi: dichiarazione del richiedente - l'adesione effettiva sarà verificata in fase di istruttoria e di accertamento finale

#### Sesto criterio

Valorizzazione della qualità del Piano aziendale	Domande che hanno un piano aziendale che documenta l'utilizzo di almeno l' 85% del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale		4
	Domande che hanno un piano aziendale che documenta l'utilizzo di almeno il 70 % del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale		3

Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda (Subordinato al fatto che l'investimento sia effettivamente realizzato – la realizzazione sarà verificata in fase di istruttoria e di accertamento finale)

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

A tale fine, per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:

- Ditte individuali con titolare donna;
- Società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita);
- Società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.

Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in considerazione: l'età del titolare per le ditte individuali; l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); l'età media dei soci amministratori per le società di capitale.

**Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 10**

### **Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

Il premio di insediamento verrà erogato per i seguenti importi:

A) Domanda per insediamento di un solo giovane: 35.000 euro, con la maggiorazione di 10.000 euro se l'insediamento avviene in zona di montagna.

B) Domanda per insediamento congiunto di due giovani: 30.000 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 7.000 euro per ciascun giovane se l'insediamento avviene in zona di montagna.

C) Domanda per insediamento congiunto di più di due giovani, fino a un massimo di cinque: 25.000,00 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 5.000 euro per ciascun giovane se l'insediamento avviene in zona di montagna.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il saldo del sostegno verrà versato successivamente alla verifica (con visita in azienda) della corretta attuazione del piano aziendale medesimo .

### **Verifiche e controlli**

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1) sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;

2) saranno sottoposte a controllo il 10% delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.", come disposto dalla L.R. 14 ottobre 2014, n. 14.

3) sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;

4) saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

### **Progetti integrati**

Ai fini del presente bando si intende come Progetto integrato la presentazione della domanda ai sensi della operazione 4.1.2 e della domanda ai sensi della operazione 6.1. sul primo bando di ciascuna domanda.

### **Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013**

L'azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica aziendale minima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento della presentazione della domanda) pari a 15.000 euro di Produzione Standard. In zona montana la dimensione economica aziendale minima deve essere pari a 10.000 euro di Produzione Standard.

La dimensione economica aziendale massima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento della presentazione della domanda) per poter beneficiare del premio è pari a 150.000 € di Produzione Standard

In caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente in una stessa azienda le condizioni di ammissibilità sono riferite a ciascun giovane (pertanto gli importi minimi e massimi sopra indicati devono essere moltiplicati per il numero di giovani che si insediano congiuntamente).

### **Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

Nel caso un giovane non si insedi in qualità di unico capo dell'azienda, sono previste le seguenti condizioni:

- in caso di insediamento in società di persone, la rappresentanza legale verso i terzi e la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quali risultanti dagli atti societari, dovranno essere in capo al/ai soci giovani agricoltori beneficiari del sostegno, in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori beneficiari del sostegno non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;

- in caso di insediamento in società di capitali, aventi come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola, incluse le società cooperative, il/i giovani beneficiari del sostegno dovranno rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (es. Amministratore delegato o membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea dei soci con deleghe che gli conferiscono pieni poteri decisionali per la conduzione della azienda agricola) tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori beneficiari del sostegno non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria. Nelle società di capitale non cooperative il/i giovani soci beneficiari del sostegno devono essere in possesso di quote di capitale sufficienti ad assicurare la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

La durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale (5 anni successivi alla erogazione del saldo del Premio).

L'insediamento può avvenire sia con la costituzione di una nuova società sia con ingresso di uno o più giovani in una società esistente (senza necessità di uscita di altri soci); non è valida ai fini dell'insediamento la semplice assunzione di maggiori responsabilità da parte del giovane (o dei giovani) in società di cui faceva già parte in precedenza.

### **Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

Sarà concesso al beneficiario, in caso di necessità, un periodo di tolleranza non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno, in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.

### **Sintesi dei requisiti del piano aziendale**

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. Il piano aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell'azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane.

Il piano aziendale deve prevedere che il giovane agricoltore (o i giovani agricoltori in caso di insediamento congiunto) soddisfi la definizione di agricoltore in attività (conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013) entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Il piano aziendale conterrà almeno i seguenti elementi:

1. la situazione di partenza dell'azienda agricola (dati relativi a terreni e coltivazioni, bestiame, fabbricati, macchinari, manodopera, eventuali attività connesse svolte, ecc.);
2. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda (programma di sviluppo aziendale comprensivo di prospetto economico e relativo cronoprogramma, altre Misure del PSR che vengono attivate, ecc.);
3. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Il Piano aziendale sarà sottoposto a valutazione da parte dell'Ufficio istruttore, finalizzata ad appurarne la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica.

All'atto dell'accertamento finale sulla pratica per la erogazione del saldo verrà effettuata la verifica sulla realizzazione del piano aziendale.

La attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di concessione dell'aiuto. La durata massima per la realizzazione del piano aziendale è pari a 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

B) Specificazioni relative alle Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" e 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte

Si specifica che i beneficiari delle Operazioni 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” e 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) sono gli operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell’art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013

Si specifica che, analogamente a quanto previsto dal quinto criterio di priorità della Misura 6.1.1, ai fini del soddisfacimento del settimo criterio di priorità delle Operazioni 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” e 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori”, i sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale possono essere fatti rientrare tra le certificazioni di processo.